

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, SODA, IOTTI, VIOLANTE, AYALA, BARGONE, BEEBE TARANTELLI, BIRICOTTI, BOFFARDI, BOLOGNESI, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, CORNACCHIONE MILELLA, DE BENETTI, DEL GAUDIO, DI ROSA, EMILIANI, FERRANTE, GALLETTI, GERARDINI, GHIROLDI, GIANNOTTI, GORI, INCORVAIA, LA SAPONARA, LUMIA, MAFAI, MASELLI, MASTROLUCA, MATTIOLI, MELANDRI, MIGNONE, MONTECCHI, OLIVERIO, OLIVO, PEZZONI, PISTONE, REALE, RUFFINO, SCALIA, SCERMINO, SETTIMI, SITRA, SORIERO, SUPERCHI, TAURINO, TURRONI, VIGNALI, VIGNI

Modifiche al codice civile in materia di convivenza

Presentata il 20 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo che il legislatore ha iniziato a prendere in considerazione la « famiglia di fatto » non più in funzione di repressione (vedi articolo 560 del codice penale, dichiarato illegittimo) o soltanto quale presupposto di altre fattispecie (riconoscimento del figlio naturale), ma proprio per attribuire al *partner* diritti, facoltà e benefici analoghi a quelli che, in alcuni campi, competono al coniuge. Si pensi a titolo di esempio alle disposizioni di seguito riportate.

Gli articoli 35, 37 e 54 del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, equiparano il « convivente » ai familiari, ai fini dei colloqui, della corrispondenza e della destinazione del peculio dei detenuti e degli internati.

L'articolo 199 del codice di procedura penale esonera dall'obbligo di deporre « chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva, o abbia convissuto con esso ».

L'articolo 93 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, permette la tumulazione, nelle sepolture pri-

vate concesse, delle persone che risultino essere conviventi col concessionario.

L'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, include, tra i beneficiari delle elargizioni destinate ai superstiti delle vittime del terrorismo i « conviventi *more uxorio* ».

L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, consente al « convivente *more uxorio* » di subentrare al socio defunto nella qualità di assegnatario di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivise.

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574, ammette a fruire degli alloggi di servizio il personale appartenente ai ruoli di polizia di Stato « coniugato, vedovo, separato, divorziato e convivente ».

Anche la Corte costituzionale, prima timidamente, poi sempre con più forza, ha affermato che il nostro ordinamento giuridico riconosce la famiglia naturale, non fondata sul matrimonio.

Ha precisato infatti (sentenza n. 310 del 26 maggio 1989) che l'articolo 29 della Costituzione « non nega dignità a forme naturali di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio », mentre l'articolo 2 della Costituzione è riferibile (sentenza n. 237 del 1986) « anche alla convivenza di fatto, purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità ».

Partendo da queste affermazioni e constatazioni la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, l'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, « il convivente *more uxorio* » e con la sentenza n. 310 del 1989, sopra richiamata, ha rimesso alla discrezionalità del legislatore l'eventuale attribuzione al convivente del *de cuius*, a titolo di riserva, di un diritto reale oppure personale di godimento temporalmente limitato sulla casa di proprietà del defunto, che aveva costituito il loro alloggio comune.

Si è trattato comunque sempre di interventi occasionali e timidi, ma pur sempre avanzati, se confrontati con la netta chiusura che ha caratterizzato ad oggi la giuri-

sprudenza di merito e di legittimità. Si veda per tutte la sentenza n. 4204 del 2 maggio 1994 della Corte di cassazione la quale, malgrado avesse avuto la possibilità di fare o far fare un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento, quantomeno sul piano lavorativo, della equiparazione del familiare di fatto al familiare in senso proprio, dichiarava infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230-bis del codice civile, nella parte in cui non estendeva alla famiglia di fatto la disciplina dell'impresa familiare.

E questo, malgrado che già altri giudici (vedi tribunale Torino, 24 novembre 1990, e tribunale Ivrea 30 settembre 1981), così come in dottrina alcuni autori, avessero ritenuto sussistere un'impresa familiare fra l'imprenditore ed il convivente *more uxorio*, essendo possibile una applicazione analogica dell'articolo 230-bis.

Alla luce di quanto sopra precisato, è indubbio che oramai è giunto il momento di abbattere alcune di queste barriere e quindi di rimuovere effetti veramente distorsivi causati dalla mancata equiparazione — quanto meno sotto alcuni aspetti — del convivente *more uxorio* al coniuge unito in matrimonio.

Con ciò non intendiamo sminuire o mettere minimamente in forse l'esigenza primaria di tutelare la famiglia legittima o l'istituto del matrimonio.

La famiglia formatasi col matrimonio, la famiglia legittima cioè, « ha una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio ».

L'equiparazione in casi specifici e ben determinati del convivente *more uxorio* al coniuge unito in matrimonio, tende solo a rimuovere situazioni generalizzate di evidente ingiustizia.

Non è infatti giusto e contrasta con il comune sentire che, malgrado la convivenza abbia dato luogo ad una famiglia di fatto, tale convivenza non abbia valore o rilevanza alcuna.

È indubbio che la comunità così formata deve fondarsi su vincoli di solidarietà effettiva ed economica e deve essersi rea-

lizzata attraverso una comunione di vita e di interessi, della quale la coabitazione costituisce strumento ed espressione. Può quindi parlarsi di convivenza *more uxorio* solo quando la convivenza fra persone di sesso diverso trovi giustificazione in legami affettivi, economici e sociali che abbiano raggiunto un sufficiente grado di serietà e stabilità e, in quanto tale, sia convincentemente riconducibile all' *affectio maritalis*.

È ingiustamente vessatorio quindi che in simile situazione il convivente, per il solo venir meno del suo *partner*, perda da un momento all'altro non solo quella situazione di tranquillità economica che aveva acquisito in anni, decenni di convivenza, ma perda addirittura il diritto di abitare la casa intestata al compagno deceduto adibita a residenza della famiglia di fatto e perda il diritto di uso sui mobili che l'arredano, mobili che molte volte erano stati scelti assieme nel corso degli anni e che costituiscono ricordi e stralci di vita vissuta l'una accanto all'altro.

Ed è altrettanto ingiusto allorché la donna e l'uomo collaborano nella vita dell'azienda in modo non discontinuo né saltuario, dando luogo quindi ad una comunanza di interessi e di vita che non si

esaurisce in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma si configura anche come partecipazione effettiva ed equa del convivente *more uxorio* alle risorse della famiglia di fatto, a questa non si possa riconoscere l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare, tanto più che in tali casi, mancando il requisito della subordinazione, non può configurarsi fra conviventi neppure un rapporto di lavoro subordinato. Quindi la beffa si aggiunge al danno.

Riteniamo quindi giusto ed equo che a queste distorsioni si ponga rimedio con l'approvazione della legge così come proposta.

L'articolo 1 prevede che fra i legittimari indicati nell'articolo 536 del codice civile, sia inserito anche il convivente. Anche a questo, infatti, con la presente proposta di legge viene riservato un diritto nella successione (che giuridicamente si configura come un legato *ex lege*).

L'articolo 2 specifica che tale diritto consiste nella riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

L'articolo 3 estende al convivente l'applicazione della normativa sull'impresa familiare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi, il convivente ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 540 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 540-bis. — (*Riserva a favore del convivente*). — Al convivente sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, il convivente; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, il convivente ».